

BStGer BV.2005.21_2 vom 14. November 2005

Bundesstrafgericht, 2005-11-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BV.2005.21_2

FR: TPF BV.2005.21_2 du 14 novembre 2005

IT: TPF BV.2005.21_2 del 14 novembre 2005

Regeste

Ordine di sequestro (art. 46 e segg. DPA)

Erwägungen

E. 1

alle premesse degli art. 45-60 DPA; DTF 125 IV 222 consid. 2c, non pubblicato). Adita con un reclamo ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 DPA, la Corte dei reclami penali non può peraltro statuire sul merito del procedimento, ma deve limitarsi all'esame dell'ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d).

E. 1.1

Il sequestro impugnato è stato ordinato dalla DGD in applicazione dell'art. 46 DPA. Secondo tale disposizione il funzionario inquirente deve sequestrare gli oggetti che possono avere importanza come mezzo di prova (art. 46 cpv. 1 lett. a DPA).

E. 1.2

Il sequestro ai sensi dell'art. 46 DPA costituisce una misura processuale provvisoria, volta ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell'inchiesta (DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti). Per sua natura tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare eventuali diritti di terzi sui beni in questione. Requisiti per i provvedimenti coattivi previsti agli art. 45 e segg. DPA, e quindi anche per il sequestro, sono l'esistenza di indizi sufficienti relativi alla commissione di un reato e la connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità inquirente; la misura deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (art. 45 cpv. 1 DPA; sentenza del Tribunale penale federale BK_B 060/04 del 14 luglio 2004 consid. 2.2 e riferimenti citati).

Il carattere provvisorio di una misura di sequestro ha come conseguenza che quest'ultimo è la regola allorquando esiste un serio sospetto circa la commissione di un'infrazione. Nelle fasi iniziali dell'inchiesta non occorre mostrarsi troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile (HAURI, Verwaltungsstrafrecht, Motive - Doktrin - Rechtsprechung, Berna 1998, N).

E. 2

Nella fattispecie, i quindici classificatori sono stati sequestrati nell'ambito di un procedimento aperto per sospetta violazione della legge federale con-

cernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20), segnatamente per omessa dichiarazione all'importazione di monete e medaglie antiche (art. 72 e segg. LIVA).

E. 2.1

La reclamante contesta la fondatezza della misura coercitiva ordinata, negando di essere una ditta di trasporti che si occupa di import-export e affermando di dedicarsi esclusivamente all'organizzazione di aste. Essa non acquisterebbe i beni messi all'asta, ma li riceverebbe dai proprietari affinché siano licitati. In tali circostanze, nella documentazione della reclamante non figurerebbero né documenti d'acquisto né documenti di trasporto o di sdoganamento relativi alle presunte importazioni illecite. In definitiva, l'autorità inquirente non disporrebbe di indizi sufficienti né per l'adozione del provvedimento adottato né per l'avvio dell'inchiesta nei suoi confronti.

La DGD, dal canto suo, dichiara che l'inchiesta avviata nei confronti della reclamante, originata da una segnalazione ricevuta dal Corpo delle guardie di confine, ha lo scopo di verificare se le monete entrate in Svizzera e destinate alla reclamante sono state oggetto delle formalità d'importazione richieste in ossequio alla LIVA e alla legislazione sulla protezione dei beni culturali. Secondo l'autorità inquirente, la società in questione avrebbe organizzato la vendita all'asta di numerosi oggetti provenienti dall'estero di valore imponibile considerevole, procedendo tuttavia a pochi sdoganamenti; tale situazione necessiterebbe dei chiarimenti che devono essere effettuati analizzando la documentazione sequestrata.

E. 2.2

L'inchiesta avviata nei confronti della reclamante trova le sue origini in un avviso ricevuto dalle guardie di confine concernente l'organizzazione da parte di A. SA di un'asta avvenuta il 26 e 27 novembre 2004 a Lugano. L'autorità inquirente doganale ha potuto accertare che, in relazione a tale asta, la società in questione aveva effettuato unicamente un paio di sdoganamenti intermedi con carta di passo per la vendita incerta, quando l'utilizzo di tale carta costituirebbe la regola nell'ambito delle vendite all'asta di beni provenienti dall'estero. La presente autorità ritiene l'esiguo numero di sdoganamenti effettuati dalla reclamante effettivamente sospetto, soprattutto in relazione all'ingente quantità di monete e medaglie battute all'asta, ossia 1342, e all'esito della revisione fiscale operata dall'AFC il 6 e 7 aprile 2005 su richiesta della DGD, la quale, oltre ad appurare l'esistenza di diversi proprietari residenti all'estero dei beni messi all'asta, avrebbe permesso di rilevare, nella documentazione della società, la presenza di elementi interessanti atti a comprovare l'omessa dichiarazione di monete e medaglie al confine (v. rapporto di revisione dell'AFC no 1902 del 13 aprile 2005, act. 2.2). Nel citato rapporto, il funzionario fiscale, in relazione all'asta

- 5 -

del 26 e 27 novembre 2004, dichiara infatti che "Con sondaggi approfonditi abbiamo verificato l'origine delle monete e di un singolo oggetto venduto a fine 2004 per un importo di CHF 1'170'000.-. Gran parte delle monete vengono acquistate direttamente dal signor B. da privati o da altre case d'asta svizzere ed estere" (v. pto B del act. 2.2, Osservazioni/Risultato del controllo/Acquisizioni delle monete e medaglie). Il signor B. è il direttore di vendita della società. Oltre ad occuparsi dell'organizzazione delle aste e a fungere da battitore, egli è titolare di una ditta di numismatica in Italia, ciò che tenderebbe a confermare la provenienza estera di una parte degli oggetti in questione rilevata

dall'autorità fiscale. Ad ogni modo, anche volendo seguire la tesi della reclamante secondo cui essa non si occuperebbe né di operazioni d'acquisto in proprio né di trasporto e d'importazione di beni, giova rammentare che la documentazione sequestrata potrebbe permettere di verificare se altre persone, titolari degli oggetti battuti all'asta, hanno rispettato le condizioni legali d'importazione in Svizzera. Si ricorda che il sequestro effettuato a fini probatori è una misura d'investigazione destinata a garantire la conservazione di tutto ciò che può servire alla manifestazione della verità, quindi anche della documentazione della società reclamante in quanto mandataria nella vendita all'asta di beni di terzi (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n° 2574). In definitiva, sarà proprio l'analisi della documentazione sequestrata che permetterà di chiarire i sospetti a carico della reclamante, fermo restando che, col trascorrere del tempo e l'avanzare dell'inchiesta, i medesimi dovranno viepiù aggravarsi per confermare il provvedimento adottato.

Alla luce di quanto esposto, la misura litigiosa – considerato lo stadio iniziale del procedimento e i concreti indizi di reato alla LIVA rilevati – era ed è un provvedimento giustificato e rispettoso del principio della proporzionalità; non vi è quindi ragione di annullarlo come chiesto dalla reclamante.

E. 3

Discende da quanto precede che il gravame deve essere respinto. Le spese processuali sono poste a carico della reclamante soccombente (art. 25 cpv. 4 DPA in combinazione con l'art. 245 PP e l'art. 156 cpv. 1 OG). In concreto viene prelevata una tassa di giustizia di fr. 1'500.--, dedotto l'importo di fr. 500.-- già versato dalla reclamante a titolo di anticipo delle spese.

- 6 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.